


ORIGINALI

Il Responsabile del Procedimento

*Massimo Serra*  
Dott. Massimo Serra

(2)



REGIONE LIGURIA

Dipartimento Salute e Servizi Sociali

Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale

**LINEE DI INDIRIZZO INERENTI AGLI ASPETTI IGIENICO  
SANITARI PER LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE, LA  
VIGILANZA E LA GESTIONE DELLE PISCINE.**

*9*

18/07/2016 *M*

ORIGINALE

Dott. Massimo Serra

(3)

## PREMESSA

Quanto contenuto nel presente documento tiene conto della vigente normativa di riferimento, rappresentata dai testi degli Accordi S/R/PA del 16 gennaio 2003 e R/PA sulla "Disciplina interregionale delle piscine" del 16 dicembre 2004, nonché della Norma UNI 10637 alla stesura della quale ha dato il suo contributo anche una rappresentanza del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, nel biennio 2005/6,

Il presente documento viene redatto in sintesi, per orientare la nuova normativa nella direzione della semplificazione amministrativa, tenendo nella dovuta considerazione gli aspetti connessi alla finalità di tutela della salute degli utenti delle piscine ed evitando, nel contempo, la sovrapposizione con altre disposizioni nazionali o regionali che disciplinano altre fattispecie, quali, ad esempio la sicurezza dei lavoratori addetti, già ampiamente normata dal D. Lgs. 81/2008 e ss mm. ii.

E' da evidenziare che quanto sviluppato nel presente documento non rappresenta un atto normativo, ma una disciplina regionale, finalizzata a concretizzare, in termini di appropriatezza, efficacia, efficienza, ed economicità, le indicazioni contenute nell'Accordo Stato Regioni, con particolare riferimento agli aspetti regolatori, tuttora in corso di definizione, riservati alla competenza regionale.

Pertanto, il presente documento sarà sottoposto ad opportuna revisione e/o completamento, qualora, in sede di Conferenza Stato-Regioni, venissero definiti elementi e requisiti tecnici, recepiti dal Ministero della Salute, ritenuti immediatamente applicabili a livello regionale.

## Capo 1: DEFINIZIONI E TERMINOLOGIE

**Piscina:** complesso attrezzato per la balneazione, consistente in una o più vasche utilizzate per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche svolte in acqua.

**Piscina ad uso terapeutico:** piscina nella quale vengono effettuate attività di cura e riabilitazione, disciplinate dagli art. 193 e 194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Tali piscine, in quanto regolamentate da norme specifiche, non sono oggetto di attenzione nel presente atto.

**Piscina termale:** piscina che utilizza acque definite come termali dalla L. 24/10/2000 n. 323; anche queste strutture non sono oggetto di attenzione nel presente atto.

**Vasca di piscina:** bacino artificiale, accessibile agli utenti, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall'allegato 1 e Tabella A dell'Accordo Stato/Regioni del 2003, mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso.

**Bacino di balneazione:** bacino artificiale alimentato con acque dolci superficiali già classificate come acque di balneazione (acque interne) o marine, in base alla normativa vigente, e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa.

Nei predetti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua, avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.

**Acqua di approvvigionamento:** acqua utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento, reintegro e rinnovo); la stessa acqua è altresì da utilizzare per gli usi igienico sanitari.

**Acqua di riempimento:** acqua utilizzata per il primo riempimento della piscina e per quelli successivi ad uno svuotamento totale, nonché per i reintegri quando necessari.

**Acqua di ricircolo:** acqua che esce dagli impianti di trattamento e disinfezione e viene introdotta nella vasca dall'impianto di circolazione.

**Acqua di scarico:** acqua proveniente dalle vasche di piscina e destinata allo smaltimento in reti fognarie pubbliche o assimilabili alle pubbliche; tale acqua è da considerarsi assimilata alle acque reflue domestiche, a prescindere da qualsiasi soglia dimensionale dell'inquinante.

**Impianto di trattamento dell'acqua:** insieme degli impianti tecnologici destinati alla circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamento chimico e/o fisico dell'acqua.

SETTORE STATO CENTRALE  
 E SERVIZIO UNITA  
 P. ....  
 ISTRUTTORE  
 (Cinzia Incanti)

**Locali tecnici:** aree di stoccaggio delle sostanze chimiche per il trattamento dell'acqua e locali macchine, progettati in conformità ai vigenti regolamenti sulle costruzioni, con attenzione alle caratteristiche specifiche delle installazioni tecniche.

**Frequentatori** tutti i presenti all'interno dell'impianto natatorio.

**Condominio:** edificio o complesso edilizio destinato a civile abitazione - la cui proprietà è regolata dal Titolo VII°, Capo II, del Codice Civile - costituito da non meno di 8 unità immobiliari, ancorché appartenenti ad uno o più proprietari (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso).

**Unità abitativa:** insieme di uno o più locali, preordinati ad appartamento autonomo destinato ad alloggio.

## Capo 2: CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri:

- destinazione
- caratteristiche ambientali e strutturali
- tipo di utilizzo.

### 2.1 - CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DESTINAZIONE

In base alla destinazione, le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Categoria A:** piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica.
- **Categoria B:** piscine private o facente parte di condomini o che costituiscono pertinenze di edifici o complessi condominiali comunque amministrati, destinate in via esclusiva all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile.
- **Categoria C:** piscine ad usi speciali, interne a strutture di cura, di riabilitazione, e termale, la cui disciplina è definita da normativa specifica e pertanto non oggetto del presente documento.

All'interno di ciascuna Categoria si possono articolare i seguenti gruppi di piscina:

#### - Categoria A - Piscine di proprietà pubblica o privata, comunque, destinate ad un'utenza pubblica

In base alle caratteristiche gestionali, questa categoria di piscine, si distingue nei seguenti gruppi:

**Gruppo A.1:** piscine pubbliche o di uso pubblico,

**Gruppo A.2:** piscine ad uso collettivo, ovvero quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali:

- A.2.1: pubblici esercizi;
- A.2.2: attività ricreative turistiche e agrituristiche;
- A.2.3: collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo e strutture assimilabili;
- A.2.4: palestre, centri estetici e simili;
- A.2.5: circoli, associazioni;

**Gruppo A.3:** impianti finalizzati al gioco acquatico;

**Gruppo A.4:** strutture complesse, comprendenti piscine rientranti in più di uno dei gruppi precedenti.

- **Categoria B** - piscine private, o facenti parte di condomini, o che costituiscono pertinenze di edifici o complessi condominiali comunque amministrati, destinate in via esclusiva all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile e ss.ii.aa.

Le piscine rientranti nella Categoria B si distinguono, in base alle unità abitative che ne fruiscono, in due gruppi:

**Gruppo B1:** piscine facenti parte di un complesso, unico o composto, formato da non meno di otto unità immobiliari, indipendentemente dal numero di proprietari;

**Gruppo B2:** piscine facenti parte di un complesso, unico o composto, formato da un numero di unità abitative inferiore o uguale a otto.

*Dot. Massimo Serra*

## - Categoria C - Piscine ad usi speciali

Le piscine rientranti nella Categoria C sono piscine, collocate all'interno di strutture di cura e di riabilitazione, la cui disciplina è definita da specifica normativa di settore, e pertanto non oggetto del presente documento.

## 2.2 - CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED AMBIENTALI

**Tipologia 1:** piscine scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti.

**Tipologia 2:** piscine coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti.

**Tipologia 3:** piscine di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente.

**Tipologia 4:** piscine di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

## 2.3 - CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'UTILIZZO

Nelle varie tipologie di piscine, in base all' utilizzo, si individuano seguenti tipi di vasche:

**Tipo a:** vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA).

**Tipo b:** vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi.

**Tipo c:** vasche ricreative, destinate ad attività di tipo ludico, ricreativo e di balneazione, eventualmente dotate di requisiti morfologici e funzionali specifici, sia singoli che multipli, quali la presenza di idromassaggi, aeromassaggi, geyser ad aria o acqua, fontane, cascate.

Le vasche a idromassaggio fini a sè stesse non rientrano in questa tipologia.

**Tipo d:** vasche per bambini, di profondità minore o uguale a m 0.60, destinate per caratteristiche morfologiche e funzionali all'utilizzo da parte di bambini.

**Tipo e:** vasche polifunzionali, caratterizzate aventi caratteristiche morfologiche e funzionali, che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti, o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente atto si applicano alle piscine pubbliche, turistico - ricettive, collettive ed ai parchi acquatici, nonché alle piscine facenti parte di condomini, aventi le tipologie di vasche elencate al Capo 2 ed appartenenti alle categorie A e B. Sono escluse dall'applicazione del presente atto le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazioni e quelle di categoria C, come definite al Capo 2.

## Capo 3: DOTAZIONE DI PERSONALE

Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, come di seguito indicati.

ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento

  
Dott. Massimo Serra

(6)

Il titolare può anche assumere personalmente altri incarichi (responsabile di piscina, responsabile degli impianti tecnologici di piscina, assistente ai bagnanti), purché in possesso dei necessari titoli abilitanti, documentati o autocertificati, o di esperienze professionali pregresse, maturate nel settore per almeno un biennio, anche non consecutivo, a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo Interregionale del 16 dicembre 2004.

I nominativi dei responsabili degli incarichi di cui sopra dovranno essere indicati in un cartello ben visibile all'ingresso dell'impianto.

### 3.1 - Responsabile di piscina.

Il Responsabile di piscina ha il compito di garantire:

1. il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico ed organizzativo
2. la corretta adozione delle procedure di autocontrollo, attraverso la valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto, l'individuazione dei punti critici e delle azioni correttive necessarie, il rispetto dei requisiti igienico - ambientali, previsti nell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni del 2003, nonché dei requisiti chimico-fisici, e microbiologici delle acque di vasca
3. la corretta esecuzione, la frequenza di attuazione e l'aggiornamento degli interventi indicati nel piano di autocontrollo, secondo i protocolli di gestione;
4. la regolare tenuta del registro di piscina, con annotazione degli interventi effettuati; la conservazione e messa a disposizione dell'Autorità Sanitaria della documentazione relativa;
5. l'adozione delle misure per la sicurezza dei frequentatori; la cura di aspetti gestionali giornalieri, quali: la pulizia quotidiana di tutti gli ambienti della piscina, la periodica disinfezione, l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo modalità riportate nelle procedure di autocontrollo.

Il nominativo del "Responsabile di piscina" dovrà essere indicato nei piani di autocontrollo.

Per le piscine di categoria B1, il responsabile della piscina è l'amministratore, in quanto legale rappresentante del condominio, nominato dall'assemblea dei condomini proprietari dell'impianto.

In mancanza di amministratore, la responsabilità è attribuita ai proprietari, nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

### 3.2 – Responsabile degli impianti tecnologici.

Persona che ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti tecnici funzionali alla piscina (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica e di produzione di acqua calda, impianti elettrici e antincendio, di riscaldamento, ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di smaltimento delle acque di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme).

E' sua competenza concordare con le ditte fornitrici e/o installatrici i programmi temporali di verifica, funzionalità e manutenzione - ordinaria e straordinaria - degli impianti tecnici funzionali alla piscina, per garantire, mediante una corretta gestione della struttura, la tutela della sicurezza e salute degli utenti.

### 3.3 Assistente bagnanti

Persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, ai sensi della normativa vigente in materia.

Vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali intorno ad esse e sul rispetto del regolamento interno. La sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 18 Marzo 1996 – Norme di sicurezza.

L'assistente bagnanti deve essere in possesso di abilitazione conseguente a corso di formazione svolta da FIN (Federazione Italiana Nuoto) o Società Italiana Salvamento, allo scopo riconosciute dallo Stato.

### 3.4 Deroghe

La presenza dell'assistente bagnanti non è obbligatoria negli impianti in dotazione alle strutture ricettive, ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché sussistano le seguenti condizioni:

- piscina con superficie di vasca inferiore o uguale a 100 mq., e profondità minore o uguale a mt. 1,40; (toll. +10%)
- almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli;

SETTE STEFF CENTRALE  
SERVIZIO CIVILE  
P. ...  
ISTRUTTORE  
(D. ...)

- vigilanza adeguata, anche con idonei sistemi di controllo e/o allarme, da postazione presidiata; i frequentatori devono essere informati, in caso di vigilanza non continuativa
- presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente abilitato e formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.

La deroga alla presenza dell' assistente ai bagnanti è prevista inoltre per:

- le strutture ricettive che consentono l'effettuazione di bagni elioterapici, mediante l'utilizzo dei solarium posti nei pressi della vasca di piscina;
- le piscine di categoria B gruppo B1;
- gli agriturismi (come già stabilito con D.G.R. n. 1443/2012) purchè sussistano le seguenti condizioni:
  1. almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli
  2. vigilanza adeguata, anche con idonei sistemi di controllo e/o allarme, da postazione presidiata: i frequentatori devono essere informati, in caso di vigilanza non continuativa

### 3.5 Divieto

In assenza dell'assistente bagnanti, vige il divieto di accesso all' impianto per i bambini di età inferiore ai 12 anni, quando non accompagnati da persona maggiorenne

Il divieto di cui sopra dovrà essere chiaramente indicato in un cartello ben visibile all'ingresso dell'impianto.

### 3.6 Mansioni

Le mansioni di cui ai punti precedenti possono essere espletate anche dallo stesso soggetto, qualora in possesso dei requisiti abilitanti, dianzi specificati.

Per la categoria A.2.1 e A.2.2, il titolare dell'attività ricettiva può assumere personalmente l'incarico di Responsabile di piscina, Addetto agli impianti tecnologici e Assistente ai bagnanti, sempre se in possesso dei requisiti citati.

Nelle piscine di categoria B, il responsabile della piscina può assumere anche gli altri incarichi previsti dal presente documento, purchè in possesso dei necessari requisiti.

### 3.7 Obblighi

La presenza di assistenti ai bagnanti è quantificata in base alla morfologia delle vasche, ai criteri di gestione della struttura, al numero dei bagnanti, e deve essere indicata nel piano di autocontrollo.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni previste per la deroga alla presenza dell'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza, le procedure di intervento, di assistenza e di soccorso devono essere indicate nel piano di autocontrollo.

### 3.8 Organizzazione dell'attività di assistenza ai bagnanti nelle piscine sportive

In tali strutture, identificate dal D.M. Interno del 18 marzo 1996 e ss. mm. ii. (D.M. Interno del 6/06/2005), deve essere assicurata la presenza continua di assistenti ai bagnanti, secondo le modalità previste.

### 3.9 Ruolo delle Associazioni di categoria

Gli associati possono richiedere alle rispettive Associazioni, nell'ambito delle loro competenze:

- diretto supporto tecnico, professionale e giuridico, alle figure necessarie all' attività dell' impianto di piscina, dianzi indicate;
- adeguato percorso formativo, finalizzato all' acquisizione delle competenze di base per lo svolgimento delle specifiche mansioni, di cui ai punti 3.1 e 3.2, strutturato in appositi corsi.

#### Capo 4: REGOLAMENTO INTERNO

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto a cura del responsabile di piscina, ovvero dal titolare/responsabile giuridico della struttura, in riferimento agli aspetti igienico sanitari (compresa educazione sanitaria e igiene personale) e comportamentali, che contribuiscono a mantenere l'insieme delle condizioni ambientali dell'impianto natatorio consone al buon uso dello stesso, nonché le informazioni e la segnaletica relative alla sicurezza, gli orari di accesso, i divieti e le limitazioni.

##### 4.1 Obblighi

Il regolamento interno deve essere esposto in modo ben visibile all'ingresso dell'impianto e deve essere portato a conoscenza di ogni utente.

##### 4.2 Contenuti

Nel Regolamento devono essere contenute, oltre alle indicazioni espresse nei punti sopra descritti, anche le seguenti prescrizioni:

- obbligo di utilizzo, per l'accesso ai percorsi a piedi nudi, di calzari puliti, lavabili o disinfettabili in legno o materiale sintetico
- utilizzo di percorsi obbligati, con attraversamento di vaschette lavapiedi, per l'accesso all'area piedi nudi;
- obbligo di doccia personale per l'accesso all'area bagnanti;
- obbligo di utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per le persone affette da incontinenza.

#### Capo 5: REQUISITI DELL'ACQUA

I requisiti di qualità delle acque di immissione in vasca, e delle acque di vasca, nonché le sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua devono essere conformi ai contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 16 Gennaio 2003, Allegato 1, che si intendono automaticamente aggiornati in caso di modifiche apportate dal Ministero della Salute modificati quanto in esso contenuto.

##### 5.1 Requisiti dell'acqua di approvvigionamento

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative, fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto (acquedotto privato, captazione superficiale, pozzo) e non sia stata classificata come potabile, dovrà prioritariamente essere sottoposta a **classificazione** per ottenere il giudizio di "qualità e idoneità d'uso" emesso dalla A.S.L. competente.

##### 5.2 Requisiti dell'acqua di riempimento, reintegro e per usi igienici

L'acqua di riempimento, di reintegro e per usi igienico sanitari deve possedere i requisiti di potabilità, fatta eccezione per la temperatura, e deve provenire da acquedotto pubblico o da acquedotto privato ad uso pubblico.

Essendo controllata ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii. l'acqua non necessita di ulteriori controlli.

##### 5.3 Acqua contenuta in vasca

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta ogni anno e, comunque, ad ogni inizio di apertura stagionale.

## 5.4 Acque di scarico

L'allontanamento delle acque delle vasche, delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, deve avvenire in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti.

Con L. R. 13/08/07, n. 29 le acque di piscina sono state inserite nella scheda 1 dell'allegato A) che le assimila alle domestiche. Pertanto l'immissione in rete fognaria di dette acque è sempre ammissibile.

Lo scarico delle acque in altro corpo recettore dovrà essere autorizzato dall'autorità competente ed in ogni caso dovrà avvenire in modo tale da non creare inconvenienti di natura igienico sanitaria.

## 5.5 Ricircolo dell'acqua

Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo, rispettando i tempi massimi previsti dalla norma UNI 17035 - ultima revisione -, e la quantità di acqua di reintegro giornaliera deve rispettare le percentuali previste dalle norme UNI.

## Capo 6: REQUISITI AMBIENTALI

### 6.1 Requisiti generali

Per le piscine di categoria A, gruppo A.1, tipologia 2, 3, 4, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 25° C.

Laddove siano presenti impianti di climatizzazione degli ambienti, la temperatura dell'aria, assicurata in modo forzoso mediante l'impianto di termoventilazione, non dovrà risultare superiore a 28° C.

La temperatura dell'acqua di vasca, per non creare eccessivo sbalzo termico con l'esterno dovrà essere regolata tra i 25° C. e 28° C.

L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%.

La velocità dell'aria, in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori, non dovrà risultare, ad altezza d'uomo, superiore a 0,20 m/s da valutarsi in condizioni di ventilazione forzata, escludendo l'apporto di aria esterna introdotta attraverso aperture (porte, finestre ed altro, facenti parte della struttura), con impianto funzionante a regime.

Nelle piscine coperte dovrà essere assicurato il ricambio con l'aria esterna sia per l'ambiente vasca che per gli altri ambienti destinati ai frequentatori.

### 6.2 Requisiti illuminotecnici

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di vivibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale addetto alle citate attività. Comunque il livello di illuminazione sul piano di calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, ecc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.



## Capo 7: PISCINE CATEGORIA A REQUISITI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI E TECNICI

Nel complesso piscina, si individuano i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasche:

1. sezione vasche
2. sezione servizi
3. sezione impianti tecnici
4. sezione pubblico
5. sezione attività accessorie

La realizzazione strutturale degli impianti di cui al presente documento deve essere conforme alle norme previste in materia urbanistico-edilizia;

Salvo diverse disposizioni legislative, che dovessero intervenire a modifica delle esistenti, l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta ad esprimere, in sede di esame di progetto, il proprio parere in merito.

### 7.1 Indicazioni Generali

I requisiti strutturali ed impiantistici devono garantire in particolare che:

- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua contenuta in vasca, ed al carico inquinante conseguente alla sua utilizzazione;
- l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di sorveglianza, previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e tipo di vasca;
- la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie, di disimpegno e degli spazi annessi possa avvenire in modo regolare e con il minimo rischio per la sicurezza degli operatori e dei frequentatori;
- i materiali strutturali e non strutturali siano idonei all'uso cui sono destinati e resistenti alle condizioni ambientali e d'uso cui vengono sottoposti;
- la distribuzione e l'organizzazione interna degli spazi sia realizzata separando i percorsi "sporco/pulito" e le attività che possono comportare pericoli igienico-sanitari o rischi per la sicurezza degli operatori e dei frequentatori.
- le piscine collocate in edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti, o annesse ad attività commerciali, dispongano di misure atte ad impedire l'accesso a terzi.

### 7.2 Requisiti strutturali e tecnici

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed impiantistici può essere fatto riferimento, anche non esclusivo, alle norme UNI EN ISO.

### 7.3 Requisiti sezione vasche

1. Altezza del vano vasca: l'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, non deve superare in ogni punto la profondità di m 3,50.

Nel caso di impianti dotati di piattaforme per tuffi, l'altezza sopra indicata è derogata e i riferimenti sono dettati dalle norme CONI.

Nelle vasche per bambini, la profondità massima non può superare cm. 60.

2. Spazi perimetrali: lungo il perimetro esterno delle vasche destinate ad utilizzo agonistico devono essere previsti spazi perimetrali (banchine) conformi ai requisiti del Decreto del Ministro dell'Interno del 18/3/1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi - e successive modifiche e integrazioni (Decreto del Ministro dell'Interno del 6/06/2005).

Lungo il perimetro esterno delle altre vasche devono essere previsti spazi perimetrali che possiedano idonee caratteristiche igieniche, tali da assicurare condizioni di pulizia, confort e sicurezza.

La pavimentazione deve avere una pendenza non superiore al 3% nella direzione dei sistemi di drenaggio, che devono essere realizzati in modo da evitare che l'acqua di lavaggio della pavimentazione stessa possa refluire nel bordo sfioratore o in vasca.

ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento

  
Dott. Massimo Serra

3. Componenti utilizzati nelle vasche: i componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alla UNI 13451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.  
Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.
4. Acquascivoli e trampolini: eventuali acquascivoli di altezza  $\leq 2$  m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 e 2.  
Eventuali trampolini potranno essere installati solo nei casi in cui le vasche abbiano i requisiti previsti dalla normativa FIN/FINA.

#### 7.4 Requisiti del vano vasca

1. Le pareti della vasca devono essere rivestite di materiale antisdrucchiolevole, di colore chiaro da usarsi anche per il fondo.
2. Sul bordo della vasca devono essere apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità;
3. Le perimetrazioni, in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo, devono essere evidenziate mediante marcatura;
4. In tutte le vasche devono essere presenti una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca;
5. Tutte le vasche devono essere fornite di un sistema di tracimazione delle acque costituito da canali sfioratori perimetrali e/o stime incassati nelle pareti a livello del pelo dell'acqua del bacino (per le tipologie previste dalle norme UNI vigenti).

#### 7.5 Requisiti sezione servizi

La sezione servizi comprende i locali spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso.

1. Pavimenti e pareti: i pavimenti e le pareti, per un'altezza  $\geq 2$  m, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.
2. Arredi ed accessori: gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti utilizzati per la pulizia.
3. Disponibilità di acqua corrente: nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.
4. Pavimenti: pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antisdrucchiolevole in relazione all'utilizzo al quale sono destinati e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio.
5. Vetrate: eventuali vetrate devono essere rese identificabili per gli utenti, e devono essere realizzate con materiale antisfondamento.
6. Spogliatoi: gli spogliatoi, adeguatamente suddivisi in settori per uomini e donne, devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e l'area di rispetto dalla quale si accede all'area a piedi nudi.

Il numero di posti spogliatoio (cabina o postazione destinata al cambio d'abito) deve essere rapportato al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nella piscina ed ai previsti criteri di gestione.

Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre) possono essere previsti:

- spogliatoi distinti per le singole attività
- spogliatoi comuni, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività, e sia garantita la separazione del percorso a piedi calzati dal percorso a piedi nudi.

SETTORE STRUTTURALE  
E SERVIZI  
P...  
L'ISPIRATORE  
(Grazia Incanti)

7. Servizi igienici e docce: con riferimento al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'impianto piscina deve essere previsto un numero minimo di:
- n. 4 WC per i primi 100 utenti o frazione prevedendo un'adeguata suddivisione tra uomini e donne; i WC devono essere aumentati in ragione di 1 ogni 100 utenti o frazione; i locali WC devono avere superficie non inferiore a m<sup>2</sup> 1,00, ed essere dotati di spazio di disimpegno non comunicante direttamente con gli spogliatoi;
  - n. 4 docce, alimentate con acqua calda/fredda, per i primi 30 utenti o frazione, prevedendo un'adeguata suddivisione tra uomini e donne; le docce devono essere aumentate in ragione di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti o frazione; nelle piscine coperte la zona doccia deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di un numero di asciugacapelli pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio; per le piscine scoperte destinate ad una utenza pubblica o per quelle di uso collettivo è ammesso un numero di docce < o = 30% con acqua non riscaldata.
  - lavabi o punti di erogazione di acqua potabile, in numero complessivo non inferiore a quello dei WC, a comando non manuale, con distributori di sapone e asciugamani preferibilmente monouso o ad aria calda.
8. Raccoglitori rifiuti: nei locali della Sezione Servizi deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

## 7.6 Requisiti generali servizi

1. Gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce devono possedere idonea aerazione ed illuminazione (anche artificiale);
2. Il pavimento deve essere costituito da materiali impermeabili e antisdrucciolevoli, resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, fornito di sistemi di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio;
3. Le pareti degli spogliatoi devono essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile, antimuffa.

## 7.7 Sezione ambienti tecnici

Nelle piscine sono di norma presenti locali asserviti destinati ad ospitare impianti tecnici per il regolare funzionamento delle medesime e prodotti finalizzati al mantenimento delle condizioni di idoneità igienico sanitaria dell'impianto piscina.

Inoltre, allo scopo di mantenere l'acqua di vasca entro i limiti previsti, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

Per le nuove piscine gli impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua di piscina (pompe, filtri, sistema di disinfezione, apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i reintegri dell'acqua in vasca devono essere conformi ai requisiti della Norma UNI 10637 ultima revisione.

Per le piscine esistenti gli impianti tecnologici sopra citati devono essere conformi ai requisiti della norma UNI in vigore al momento della loro realizzazione.

Sono fatti salvi gli impianti tecnologici che risultino comunque adeguati a garantire il rispetto dei parametri igienico sanitari previsti nell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni del 16 Gennaio 2003, nonché dei requisiti chimico fisici e microbiologici delle acque di vasca

Gi impianti devono essere confinati in appositi locali chiusi facilmente ventilabili.

## 7.8 Requisiti ambienti asserviti

Ferma restando la necessità di garantire il rispetto delle normative di sicurezza previste per i luoghi di lavoro (V. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed integr.) e per i luoghi confinati (V. D.P.R. 14/09/2011, n. 177), si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quanto segue:

- le operazioni di stoccaggio prodotti, di prelievo dei medesimi e di pulizia dei residui dagli stessi eventualmente lasciati, non devono sviluppare polveri, fumi, gas e vapori; tutti i materiali ed i prodotti presenti nel locale debbono essere conservati in sicurezza adeguatamente separati; la collocazione dei materiali e prodotti non deve altresì ostacolare l'accesso e l'uscita dai locali che li contengono;
- la pavimentazione dei locali tecnici deve essere realizzata in modo tale da assicurare che eventuali sversamenti di prodotti non vengano assorbiti dalla pavimentazione (che deve essere antisdrucciolo) e siano convogliati verso punti di raccolta e smistamento preventivamente individuati;
- la ventilazione adeguata del locale può essere migliorata aumentando il numero delle aperture o utilizzando un sistema di ventilazione forzata;

## 7.9 Sezione per il Pubblico

La Sezione per il Pubblico, ove prevista, deve essere conforme alle norme ed ai regolamenti vigenti. I percorsi e le aree destinati al pubblico stesso (atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, ecc.) devono comunque essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori l'impianto piscina.

## 7.10 Barriere architettoniche

In materia di barriere architettoniche è opportuno garantire la visitabilità condizionata di cui all'art. 5 comma 7 del D.M. dei Lavori Pubblici n. 236/89.

Tutti i fruitori degli impianti che presentano handicap fisici debbono comunque poter fruire dei servizi offerti.

Pertanto la proprietà/gestione dell'impianto natatorio deve assicurare condizioni idonee a consentire agli utenti portatori di handicap l'accesso alla struttura e la fruizione delle attività che in essa si svolgono, con attenzione al rispetto dei percorsi connessi al ciclo di presenza (dall'ingresso all'uscita).

## 7.11 Spazi annessi e o attività ausiliarie

Le aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive diverse da quelle di balneazione, spazi solarium, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., devono essere strutturate in modo tale da separare i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree, dagli spazi usati dai frequentatori della piscina.

## 7.12 Derghe per categoria A, gruppo a.2.2.

Le piscine al servizio di attività ricettive turistiche e agrituristiche sono quelle inserite in alberghi, residenze turistiche alberghiere, locande, alberghi diffusi, le residenze d'epoca, camping, villaggi turistici, parchi per vacanze, case per ferie, ostelli, agriturismi e similari.

In tali strutture, nelle quali l'accesso alle piscine è riservato ad uso esclusivo degli ospiti, non sono obbligatori spogliatoi né servizi igienici e docce all'interno della sezione vasche.

Nelle strutture ricettive dove l'accesso alla piscina è esteso anche ai clienti presenti occasionalmente è invece necessario predisporre un adeguato numero di spogliatoi e servizi igienici.

## Capo 8 ELEMENTI FUNZIONALI DEL COMPLESSO NATATORIO

### CONTROLLI

#### 8.1 Tipi di controllo

I controlli per la verifica del corretto funzionamento delle piscine sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile di piscina, e controlli esterni, svolti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

### Capo 9: CONTROLLI INTERNI

I controlli interni devono essere eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine il Responsabile dell'attività redige un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione corrente dell'attività.

#### 9.1 Oggetto di controllo

Viene sottoposta a controllo analitico l'acqua di immissione in vasca e l'acqua contenuta in vasca

Il controllo dell'acqua di immissione in vasca viene effettuato esclusivamente dal Responsabile di piscina, che deve assicurare la qualità dell'acqua di vasca.

### 9.2 Procedure

Le procedure di controllo interno attuate dal Responsabile di piscina devono prevedere le circostanze e le modalità di esecuzione dei controlli dell'acqua di immissione in vasca, nonché le registrazioni dei relativi esiti, delle eventuali non conformità e delle conseguenti azioni correttive adottate.

### 9.3 Deroghe

Qualora necessario, sull'acqua di approvvigionamento potranno essere effettuati controlli limitati a specifici parametri chimici (sostanze organiche e nitrati, per acqua destinata al consumo umano; ammonio e nitrati, per acqua di mare o mista).

### 9.4 Frequenze dei controlli

1. Il controllo periodico interno, finalizzato al mantenimento dei requisiti di legge delle acque di piscina, deve essere svolto con frequenza tale da conseguire detto obiettivo. La frequenza di controllo è maggiormente ravvicinata nel caso di situazioni a rischio igienico sanitario; ciò può anche determinare la necessità di effettuare controlli urgenti.
2. Con frequenza annuale, e comunque in occasione di ogni riattivazione della piscina, per la piscine a funzionamento stagionale all'avvio dell'impianto, deve essere eseguita e documentata la verifica del buon funzionamento di ogni tipologia d'impianto installato e, in particolare, degli impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua.

### 9.5 Piano di autocontrollo

Ogni piscina deve essere dotata di un piano di autocontrollo che deve essere redatto secondo i seguenti criteri:

- a) analisi dei potenziali rischi di carattere igienico-sanitario;
- b) analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori e dei bagnanti;
- c) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali rischi e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- d) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- e) definizione del sistema di monitoraggio;
- f) individuazione di eventuali azioni correttive da adottare;
- g) verifiche e riesame periodico delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali.

### 9.6 Attività conseguenti

1. Considerato che il sistema di controllo e le relative registrazioni sono parte delle azioni di vigilanza, laddove fosse attivato un sistema di controllo a distanza, i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia possibile visionarne il contenuto.
2. Qualora, in seguito ai controlli di cui al presente punto, il Responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi deve provvedere all'identificazione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali.
3. Nel caso la non conformità riscontrata costituisca un grave rischio per la salute, rappresentato di fatto dalla rilevazione di inquinamenti o inadeguatezze dell'acqua particolarmente rilevanti, il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve dare comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.
4. La documentazione riguardante le attività di cui ai punti precedenti deve essere tenuta a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per un periodo di almeno cinque anni oltre a quello di emissione.

  
Dott. Massimo Serra

5. Fermo restando quanto previsto dal D.M. del 1996 in materia di sicurezza delle piscine sportive, nelle piscine di categoria A, gruppo a1, il piano di autocontrollo deve indicare anche il numero massimo ammissibile di bagnanti, di frequentatori ed assistenti bagnanti, al fine di garantire che la fruizione della vasche, dei solarium, degli spogliatori, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare ed agevole.
6. Il numero massimo ammissibile di bagnanti è determinato in relazione ai diversi tipi di vasche, in modo da garantire:
- che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità depurativa e di riciclo degli impianti di trattamento;
  - che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza previste nel piano di autocontrollo;

e comunque per un buon utilizzo delle piscine si ritiene di convenire che:

- all'interno dell'area bagnanti sia ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni 2 mq di specchio d'acqua, in base alla classificazione delle vasche per la loro utilizzazione (categoria A)
- nelle vasche per bambini, il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti, non possa essere superiore a uno ogni 1,5 mq. di specchio d'acqua.

### 9.7 Deroche al piano di autocontrollo

La redazione del piano di autocontrollo, come prevista al p.to 9.5 può essere omessa nelle piscine di categoria B, fermo restando l'effettuazione dei controlli e delle manutenzioni.

## Capo 10: CONTROLLI ESTERNI

I controlli esterni sono effettuati dalla A.S.L. competente territorialmente, tramite i Dipartimenti di Prevenzione e sono mirati alla verifica della idoneità igienico sanitaria dell'acqua di vasca.

I Dipartimenti di Prevenzione procedono alla valutazione del piano di controllo, all'esecuzione di ispezioni, verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi tenendo conto della potenzialità dell'impianto e dell'esistenza di eventuali fattori critici valutati nel piano di gestione e di autocontrollo della piscina.

La frequenza dei prelievi per i controlli esterni è fissata dall'Autorità Sanitaria Locale.

### 10.1 Controlli igienico sanitari

I controlli igienico sanitari dovranno essere mirati alle criticità evidenziate nei protocolli di gestione e di autocontrollo, alle condizioni igienico sanitarie e più in generale all'adeguatezza delle misure correttive adottate.

### 10.2 Casi particolari

Per finalità di tutela della salute pubblica, le piscine di categoria A sono soggette, in qualsiasi momento, ai controlli esterni del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. territorialmente competente finalizzati in modo particolare alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in tutte le fasi previste.

### 10.3 Provvedimenti e prescrizioni

Qualora l'Azienda Sanitaria Locale accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti, darà prescrizioni al gestore affinché provveda a porre in atto le opportune verifiche impiantistiche e strutturali e ad adottare i necessari provvedimenti per la rimozione delle cause di rischio per la salute e la sicurezza dei frequentatori.

  
MASSIMO SERRA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In caso di inadempienza alle prescrizioni igienico-sanitarie formulate compreso il mancato rispetto dei termini temporali indicati, la ASL segnala il caso all'Autorità Comunale competente per i necessari provvedimenti, che potranno determinare, a seconda del livello di rischio per la salute e la sicurezza dei frequentatori, anche l'eventuale temporanea o permanente sospensione dell'attività dell'impianto.

#### 10.4 Prelievo ed analisi campioni

Il prelevamento di campioni, le misurazioni eseguite sul posto e le analisi di laboratorio, sono eseguiti con le metodiche riconosciute dal Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità.

I prelievi manuali dell'acqua in vasca devono essere effettuati in punti significativi, scelti in funzione della geometria della vasca e della tipologia di circolazione dell'acqua, ad una distanza minima di 40 cm. dal bordo della vasca ed ad una profondità tra 20 e 40 cm.

I prelievi destinati ad apparecchiature di misurazione e regolazione devono essere effettuati: nell'impianto di circolazione, a monte dei filtri e dei punti di iniezione dei prodotti di trattamento.

#### 10.5 Analisi specifiche

Le determinazioni analitiche del Ph, del Cloro libero, del Cloro combinato e dell'Ozono devono essere effettuate quando richiesto e se necessario, in situ e comunque entro 5 min. dal campionamento.

#### 10.6 Aspetti legali

Considerando che le analisi rientrano tra gli accertamenti tecnici non ripetibili, dovrà essere data preventiva informazione al Responsabile della piscina del giorno, dell'ora e del luogo in cui le analisi verranno effettuate.

L'interessato può in tal modo essere presente di persona, o far presenziare una persona di fiducia alle operazioni tecniche.

### Capo 11: SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Il servizio di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, deve essere chiaramente segnalato e agevolmente raggiungibile da tutte le sezioni dell'impianto piscina, dalla vasca o dalle vasche e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

Le strutture devono essere dotate di presidi di primo impiego e materiali di medicazione.

#### 11.1 Requisiti locale di primo soccorso

Le piscine di categoria A, gruppo A1 e gruppo A3 devono essere dotate di un locale di primo soccorso.

Il locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, deve essere costituito da:

1. un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile, di un servizio igienico ad uso esclusivo e dotato delle seguenti attrezzature e prodotti terapeutici:
  - presidi di primo impiego e materiali di medicazione
  - strumentario per intervento di primo soccorso
  - lettino medico
  - barella a cucchiaio
2. deve essere dotato di collegamento telefonico anche con l'esterno,
3. I presidi di primo impiego, nonché le strumentazioni di primo intervento e il materiale di medicazione devono risultare disponibili e utilizzabili. In particolare le apparecchiature mediche devono essere revisionate periodicamente in modo da essere sempre in perfetta efficienza.
4. deve essere dotato, secondo la normativa vigente, di un defibrillatore portatile semiautomatico;

### 11.2 Prestazioni di Primo Soccorso

Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina adeguatamente formato ove ne sia prevista la presenza.

### 11.3 Utilizzo in condivisione con altre attività:

Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti altre attività, il locale di primo soccorso può essere anche al servizio di dette attività, purché compatibili, e comunque accessibile in modo rapido ed agevole dalla zona piscina.

## Capo 12 ASPETTI IGIENICI

In tutti gli ambienti dell'impianto piscina deve essere praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo.

### 12.1 Informativa

All'ingresso dell'impianto deve essere presente e ben visibile a tutti gli utenti il regolamento della piscina nel quale vengono disciplinate le modalità di accesso alle vasche ed a tutte le sezioni ed aree dell'impianto.

## Capo 13 AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI PISCINE CATEGORIA A

Nell'ambito delle piscine di categoria A sono individuate, in relazione a diversi gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree:

- a) area pubblico: spazi accessibili alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;
- b) area di rispetto: spazi destinati ai frequentatori che devono utilizzare appositi calzari e che separano l'area pubblico dall'area a piedi nudi;
- c) area a piedi nudi: spazi destinati ai frequentatori, percorribili anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione;
- d) area bagnanti: spazi destinati ad ospitare la sezione vasche, che è compresa in essi, nonché gli spazi perimetrali funzionali all'attività di balneazione;
- e) area frequentatori: spazi costituiti dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;
- f) solarium: spazi destinati ad ospitare i frequentatori per l'eventuale esposizione al sole, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;
- g) solarium verde: spazi destinati ad ospitare i frequentatori per l'eventuale esposizione al sole, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

### 13.1 Accessibilità alle aree

#### 1. Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto non è soggetto a vincoli particolari.

#### 2. Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, attraverso un passaggio obbligato, che consenta il preventivo lavaggio e disinfezione mediante l'immersione completa dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

#### 3. Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti, per l'utilizzo delle vasche, è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia, da effettuarsi o nell'immediata vicinanza della vasca o, comunque, laddove la doccia è installata.





**14.5 Altri utilizzi**

Le piscine di categoria A, gruppo A.2, possono essere temporaneamente utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa comunicazione alla A.S.L. competente.

**14.6 Verifica della conformità**

La A.S.L. competente verifica la conformità e la completezza della comunicazione di inizio di attività procedendo ad eventuale sopralluogo, entro 30 gg dalla notifica.

Qualora non si proceda al sopralluogo, l'attività potrà avere inizio a decorrere dal 31° giorno dall'avvenuta notifica alla A.S.L..

L'attività potrà altresì avere inizio il giorno successivo a quello del sopralluogo della A.S.L. che dovrà rilasciare un documento di accertamento, dal quale si evincano gli esiti favorevoli della verifica e la conseguente conformità.

Il documento verrà rilasciato anche in caso di prescrizioni relative a lievi non conformità, che non impediscono l'inizio dell'attività.

**14.7 Casi di non conformità**

L'attività non potrà iniziare, qualora dal sopralluogo della A.S.L. effettuato entro i 30 gg dalla notifica, emergano non conformità rilevanti o carenze, che impediscano l'avvio dell'attività.

Il servizio competente della A.S.L. dovrà rilasciare un documento di accertamento nel quale vengono evidenziate le non conformità, che precludono l'inizio dell'attività e l'apertura dell'impianto natatorio, le eventuali prescrizioni per la eliminazione delle carenze rilevate, e l'obbligo di produrre una nuova documentazione di inizio attività.

La ASL dovrà curare l'invio del documento in oggetto al Comune e all'interessato.

**14.8 Adeguamenti**

La A.S.L. valuterà la compatibilità e la fattibilità tecnica degli eventuali adeguamenti nei casi di non conformità previsti al p.to 14.8 e, ove si manifestassero impedimenti oggettivi all'intervento, potrà consentire l'attività dell'impianto con eventuali prescrizioni igienico sanitarie da monitorare.

**14.9 Interruzione dei termini amministrativi**

Nei casi in cui la comunicazione di inizio attività risultasse carente nei documenti richiesti, la A.S.L. dovrà comunicare all'interessato le integrazioni necessarie, procedendo contestualmente alla sospensione del termine di 30 gg previsto.

**14.10 Comunicazione di riattivazione**

I legali rappresentanti o i Responsabili delle piscine di categoria A che osservano un periodo stagionale di chiusura, devono provvedere alla comunicazione di riattivazione e di chiusura dell'impianto alla A.S.L. territorialmente competente, prima della riattivazione ovvero alla chiusura della stessa.

La comunicazione può essere fatta via mail o tramite fax.

**14.11 Piscine categoria B**

Chi intende realizzare una piscina condominiale, o attivarne l'esercizio 30 gg prima dell'inizio dell'attività, deve inviare al Comune e alla A.S.L. competente una comunicazione, firmata dal responsabile del progetto o dall'amministratore condominiale nella quale siano specificati:

- denominazione e indirizzo del condominio;
- dati identificativi del responsabile della piscina;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina, nonché numero di unità abitative;
- numero e tipo di vasche;
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- documentazione tecnica, descrittiva della piscina e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale.
- modalità di attuazione del servizio di assistenza ai bagnanti.

  
Dott. Massimo Sarra

**14.12 Riferimenti a punti precedenti**

Le indicazioni di cui ai punti precedenti del Capo 14 valgono anche per le piscine di categoria B.

**14.13 Piscine biologiche o biopiscine**

Trattasi di impianti balneari con trattamento biologico delle acque, consistenti in ecosistemi artificiali, dotati di un fondo impermeabile, dove l'acqua viene purificata unicamente mediante procedimenti fisici e biologici, per essere resa idonea alla balneazione. I sistemi di filtrazione biologica devono assicurare l'innocuità ed efficacia nei confronti dell'ambiente e dei bagnanti. Non è ammessa la disinfezione dell'acqua mediante sostanze chimiche. L'acqua di approvvigionamento può derivare da servizio idropotabile, pozzi o sorgenti, acque superficiali (queste ultime da sottoporre almeno a filtrazione).

**14.14 Piscine alimentate ad acqua di mare**

Trattasi di impianti che vengono alimentati con prelievo di acqua direttamente dal mare.

L'approvvigionamento deve realizzarsi acqua idonea alla balneazione, riconosciuta come tale ai sensi del DLgs. 116/2008 e rispondente ai requisiti di cui al DM 30 marzo 2010.

Le acque di approvvigionamento provenienti da punti temporaneamente non idonei alla balneazione, prima dell'immissione in vasca, devono essere ricondotte a cura del Gestore a valori ammissibili, adottando le azioni necessarie ad ottenere il risultato richiesto.

Tali interventi dovranno essere puntualmente documentati.

Trattandosi di impianti con significativa presenza sul territorio regionale, si rappresentano, di seguito, alcune soluzioni tecniche che debbono essere rispettate, compatibilmente con i contesti presenti, in caso di piscine già esistenti:

- inserimento di apposito rubinetto sulla tubazione di immissione in vasca dell'acqua di mare, per la verifica dei requisiti che sono ritenuti ammissibili dalla normativa di riferimento;
- presenza di idoneo impianto di filtrazione;
- presenza di idoneo impianto di circolazione dell'acqua per la sua rigenerazione
- assenza di parti soggette a facile corrosione
- presenza di pompe realizzate preferibilmente in materiali plastici, o comunque in materiali non soggetti a corrosione
- pulizia e disinfezione delle tubazioni con idonei prodotti.
- presenza di idoneo impianto di clorazione

Sono ammesse operazioni di rabbocco o di integrazione dell'acqua in vasca, purché l'acqua di nuova immissione risponda anch'essa ai requisiti di quella approvvigionata inizialmente.

L'acqua di lavaggio dei filtri e l'acqua scaricata, essendo acqua di mare, non è idonea allo scarico in fognatura e/o alla depurazione e, pertanto, deve essere riconvogliata in mare; ciò deve comunque avvenire dopo che la stessa è stata sottoposta a decantazione, per favorire la dispersione di eventuale cloro ancora presente.

**Capo 15 DISPOSIZIONI FINALI**

**15.1 Applicazioni**

I requisiti strutturali, previsti ai capi n. 7 e n. 13 del presente atto, si applicano ai nuovi impianti, intendendo come tali le strutture per le quali, alla data di adozione del presente provvedimento, non sia stato ancora rilasciato il permesso di costruzione da parte del Comune competente, nonché in casi di ristrutturazioni o ampliamenti di impianti esistenti limitatamente alle sezioni o parti interessate dall'adeguamento.

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P...  
L...  
(Chiusa incanti)

**15.2 Tempi di applicazione**

I legali rappresentanti o i responsabili delle piscine di categoria A già in attività alla data di adozione del presente atto e/o in possesso di autorizzazioni all'esercizio, devono effettuare la comunicazione di cui al p.to 14.1 al Comune e alla A.S.L. competente entro 120 gg dall'approvazione del presente documento.

I legali rappresentanti o i responsabili delle piscine di categoria A, già attive alla data di adozione del presente atto, che osservano un periodo stagionale di chiusura, devono provvedere alla comunicazione di cui al p.to 14.11 alla A.S.L. competente entro 30 gg dall'approvazione del presente atto.

**15.3 Adeguamenti**

La A.S.L. valuterà la compatibilità e la fattibilità tecnica dell'adeguamento e, ove si manifestassero impedimenti oggettivi all'intervento, potrà consentire l'attività dell'impianto, con eventuali prescrizioni igienico-sanitarie da monitorare.

In caso di ristrutturazioni o ampliamenti, limitatamente alle sezioni o parti interessate dall'adeguamento, dovranno essere per quanto possibile soddisfatti i requisiti previsti nel presente atto.

**15.4 Attività CONI**

Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute si applicano anche le norme emanate da tali Organizzazioni Sportive.

**15.4 Competenze Regionali**

La Regione potrà emanare ulteriori indirizzi per l'aggiornamento del presente documento, o per l'eventuale regolamentazione di ulteriori aspetti amministrativi, tecnici e gestionali, non compresi nelle presenti linee di indirizzo.

===

ATTESTO che la presente COPIA, ricavata su  
n. 24 pagine  
da me singolarmente verificate, È CONFORME  
ALL'ORIGINALE agli atti.  
Genova, 23 Luglio 2014.



L'ISTITUTTORE  
(Cristina Incani)